



COMUNE DI ERBUSCO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1

Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **Febbraio** con inizio della seduta alle ore **18:30**, presso la sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri:

	<i>Nome</i>				<i>Nome</i>		
1	CAVALLERI ILARIO	P		8	UBERTI GIANCARLO	P	
2	ROTA GIOVANNA	P		9	DONNA ERIKA	P	
3	CAVALLERI MAURO	P		10	FERRARI ARIANNA	P	
4	PANGRAZIO RENATA	P		11	MAGRI ANGIOLA	P	
5	MORETTI LUCA	P		12	BERTAZZONI PAOLO	P	
6	PAGNONI FABRIZIO	P		13	UBERTI FAUSTINO		A
7	LODA ENRICO	P					

Totale Presenti 12 Totale Assenti 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Giancarlo Iantosca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' Arch. Ilario Cavalleri, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce l'argomento oggetto di deliberazione consiliare.

Dato atto che non sono stati effettuati interventi, né dichiarazioni di voto, da parte dei Consiglieri comunali presenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, relativo all'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Considerato che: - ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002; - l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico; - ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a);

Richiamato altresì l'articolo 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 che fa esplicito riferimento ad apposito regolamento per la disciplina dell'aumento dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef ed in particolare dispone che i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs n. 360/1998, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 208 del 5/12/2000 è stata deliberata l'applicazione della addizionale comunale Irpef a far data dall'anno di imposta 2001 nella misura dello 0,2%;
- per gli anni di imposta 2002-2003-2004 rispettivamente con deliberazioni n. 116 del 4/12/2001, n. 8 del 21/01/2003 e n. 106 del 16/12/2003 sono state determinate le aliquote dell'addizionale comunale nella misura del 0,2%;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 14/12/2004 è stata deliberata la non applicazione dell'addizionale Irpef per l'anno di imposta 2005;
- per gli anni di imposta dal 2006 al 2021 il Consiglio comunale nelle deliberazioni annuali di approvazione dei rispettivi Bilanci di Previsione annuali ha deliberato la non applicazione dell'addizionale comunale per gli esercizi finanziari sopra indicati;

Dato atto che le manovre finanziarie che hanno avuto inizio con la Legge n. 214/2011, hanno determinato un notevole incremento dei tagli ai trasferimenti erariali e non di poca importanza l'incremento elevato dei costi delle utenze agli immobili di proprietà comunale che si sono registrate dal 2022 determinando l'obbligo anche per il nostro comune, ai fini del pareggio di bilancio all'introduzione dall'anno di imposta 2022 di tale tassazione, peraltro da diversi anni già attiva nella quasi totalità dei comuni Bresciani compreso quelli a noi confinanti con aliquote ed esenzioni differenti rispetto a quelle da noi applicate;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 04/03/2022 con la quale, alla luce di quanto sopra esposto, si è provveduto all'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Irpef a decorrere dall'anno di imposta 2022 mediante l'introduzione dell'aliquota unica pari allo 0,55% da applicare

ai redditi superiori ai 20.000,00 euro e si è provveduto, altresì, all'approvazione del relativo Regolamento comunale;

Valutato al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio finanziario pluriennale del Bilancio che si rende necessario confermare integralmente per l'anno 2023 l'aliquota e la soglia di esenzione già determinate per l'anno 2022 con la sopra citata deliberazione n. 4 del 04/03/2022 come segue:

ALIQUOTA UNICA	SOGLIA DI ESENZIONE
0,55%	€. 20.000,00

Richiamato l'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 secondo il quale "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.";

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 19-12-2022 Serie Generale, che ha differito al 31-03-2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli Enti Locali;
- l'art. 1 comma 775 della Legge 29-12-2022 n. 197 recante "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2023/2025" pubblicata nella G.U. n. 303 Serie Generale, Supp. Ord. n. 43 del 29-12-2022, il quale ha disposto il differimento al 30-04-2023 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;

Considerato che l'applicazione, nella misura vigente per l'anno 2023, dell'addizionale IRPEF è indispensabile per assicurare l'equilibrio economico e finanziario del Bilancio previsionale;

Visto l'art. 172 lett. e) del D.lgs. n. 267/2000, il quale prescrive l'obbligo di allegare al Bilancio di Previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l'anno successivo, la misura dell'aliquota d'imposta;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi Rag. Paola Gisella Mingotti;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
- Il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che la registrazione integrale della seduta è disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli unanimi, espressi peralzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1) **Di confermare integralmente** per l'anno 2023 l'aliquota unica dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 0,55% (zerovirgolacinquantacinque) e la soglia di esenzione del pagamento dell'addizionale comunale per i redditi imponibili annui inferiori od uguali ad € 20.000,00 (ventimila), così come previsto nel Regolamento medesimo.

ALIQUOTA UNICA	SOGLIA DI ESENZIONE
0,55%	€. 20.000,00

2) **Di specificare** altresì che i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito sono tenuti a corrispondere l'addizionale sull'intero reddito imponibile e non solamente sulla parte eccedente detto limite come previsto dall'articolo 3 del regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 04/03/2022.

3) **Di demandare** all'Area Economico-Finanziaria servizio tributi la pubblicazione del presente provvedimento così come previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

4) **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia – sezione staccata di Brescia – entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

5) **Di dare atto che** la presente, a norma dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000, verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi.

Dopodiché, ravvisata l'urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ai fini del rispetto delle disposizioni di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco
Arch. Ilario Cavalleri

Segretario Comunale
Dott. Giancarlo Iantosca
